

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 10 - "Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità"

Il Dirigente Generale

"Decreto di diniego benefici di cui all'art. 3 della L.r. n. 15/2008"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28.02.79 n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 13.9.1999, n. 20, concernente gli interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 3 della L.r. n. 15 del 20.11.2008 che ha previsto : *" In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata ...cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali...e contributivi connessi all'attività d'impresa: a) imposte sui redditi; b) contributi previdenziali; c) imposta comunale sugli immobili"*;

CONSIDERATO che il comma 3 del suddetto art. 3 ha previsto, per i contributi previdenziali e per l'imposta comunale sugli immobili, il rimborso di *" quanto dovuto e versato"*;

VISTO il D.A. n. 1853 del 09.09.2010 il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 5, della L.r. n. 15/2008, ha stabilito, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di rimborso dei predetti oneri;

VISTA la sentenza n. 619/2020, emanata nel ricorso R.G. 1917 del 2019, con la quale il T.A.R., Palermo ha ordinato all'Amministrazione regionale di emanare *"una determinazione esplicita e conclusiva"* sulle istanze inoltrate ai sensi della normativa sopra citata ed assunte al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente ai nn. 27689, 27688 e 27687 dell' 8.08.2019, relative alle società "██████████", "██████████" e "██████████", tutte amministrate dal sig. ██████████;

VISTA la nota del Dipartimento, prot. n. 13465 dell' 11.05.2020, con la quale al fine di consentire all'Amministrazione di ottemperare alla citata sentenza, nei termini ivi previsti, con un provvedimento correttamente istruito, è stato chiesto al sig. ██████████ di produrre la documentazione necessaria ed essenziale al fine di provvedere alla concessione dei benefici in favore dell'imprenditore, di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della L.r. n. 15/2008, assegnando il termine di giorni dieci per l'adempimento, ed in particolare:

- quale sia il rinvio a giudizio a cui fare riferimento per l'istruttoria, atteso che nelle istanze presentate dal sig. ██████████, si fa riferimento al rinvio a giudizio, mai trasmesso, del 18/12/2008, sul procedimento penale n. ██████████ e al rinvio a giudizio di cui al proc.penale n. ██████████, non in possesso dell'Ufficio, e di cui pertanto, non si conosce la data;
- la costituzione di parte civile del sig. ██████████ relativa al rinvio a giudizio individuato come presupposto della concessione di benefici richiesti;
- di far conoscere la natura del tributo di cui al bollettino di Riscossione Sicilia allegato alla nota presentata in data 5/10/2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 32549 del 9/10/2018, nonché di produrre la rata del 30/09/2018, pari ad € 2.805,30, citata, ma non presente in allegato all'istanza.

CONSIDERATO che la richiesta documentazione costituisce presupposto per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione dei benefici di cui alla L.r. n. 15/2008;

RILEVATO che il sig. [REDACTED] non ha fornito riscontro alla predetta richiesta, ne entro i termini assegnati, ne alla data odierna;

RITENUTO, pertanto, di dover rigettare le istanze del sig. [REDACTED] finalizzate ad ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 2 e 3, della L.r. n. 15/2008;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sono rigettate le istanze del Sig. [REDACTED], assunte al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente ai nn. 27689, 27688 e 27687 dell' 8.08.2019, relative alle società "[REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] " e "[REDACTED] ", finalizzate ad ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 2 e 3, della L.r. n. 15/2008.

ART. 2

Avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla notifica e il ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla notifica.

ART. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali secondo la normativa vigente.

Palermo, - 5 GIU. 2020

Il Dirigente Generale *ad interim*
Greco

